

**ACCORDO QUADRO
PER UN PROGRAMMA NAZIONALE DI MICROCREDITO
RIVOLTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'
ECONOMICA E SOCIALE**

TRA

La Conferenza Episcopale Italiana (di seguito CEI), con sede legale in Roma, rappresentata da S.Em. Cardinale Angelo Bagnasco

e

l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI), con sede legale in Roma, rappresentata dall'Avv. Giuseppe Mussari

d'ora in poi denominate le Parti

PREMESSO CHE

- Il 6 maggio 2009 è stato sottoscritto un Accordo Quadro tra le Parti per l'attuazione di un programma nazionale di microcredito per il sostegno alle famiglie in difficoltà, numerose o gravate da malattia e disabilità che avessero perso ogni reddito per effetto della crisi economica e ciò mediante la costituzione di apposito Fondo di garanzia;
- attraverso tale iniziativa le Parti hanno inteso favorire le famiglie nella possibilità di ottenere dall'industria bancaria un prestito in tranche mensili per dodici o ventiquattro mesi, da restituire a condizioni di favore quando avessero ritrovato il lavoro;
- il Consiglio Permanente della CEI, in data 28 – 30 settembre 2010 ha deliberato di ampliare la platea dei potenziali destinatari del programma di finanziamenti erogabili a valere sul fondo di garanzia e di modificare conseguentemente le regole che disciplinano il Fondo di garanzia;
- l'art. 9, comma 1, dell'Accordo Quadro ABI – CEI del 6 maggio 2009, prevede l'impossibilità di apportare revisioni all'accordo stesso, se non migliorative per i beneficiari delle condizioni convenute;
- sulla base delle predette indicazioni e dei conseguenti approfondimenti tecnici svolti, le Parti concordano sulla necessità di rendere effettive alcune proposte migliorative dell'iniziativa;
- l'ABI, nella sua funzione di rappresentanza dell'industria del credito e fatta salva la decisione di ciascuno degli intermediari di aderire in concreto all'iniziativa, condivide le condizioni

generali di operatività di tale fondo di garanzia come deliberato nella riunione del Comitato esecutivo del 17 novembre 2010;

le Parti convengono quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

1. E' confermato dalla CEI un Fondo di garanzia (da ora in poi denominato "Fondo") finalizzato a favorire l'accesso al credito alle famiglie, come definite dall'art. 29 della Costituzione, che all'atto della presentazione della domanda, versino in condizioni di vulnerabilità economica e sociale.
2. La dotazione patrimoniale del Fondo, apportata anche da soggetti diversi dalla CEI, è di 30 milioni di euro, di cui 25 milioni di euro a garanzia dei finanziamenti previsti dal successivo art. 2, comma 2, lettera a), e 5 milioni di euro a garanzia per i finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) e potrà essere integrata con successivi contributi. La gestione del Fondo è affidata dalla CEI ad un soggetto terzo (di seguito: "Gestore"), appartenente a primario gruppo bancario.
3. Il Fondo garantisce un importo totale di finanziamenti in funzione di un moltiplicatore della dotazione patrimoniale dello stesso Fondo regolato da apposita convenzione tra la CEI ed il Gestore. Tale moltiplicatore, diversificato in funzione della tipologia di operazioni ammissibili alla garanzia, non potrà in ogni caso essere superiore a 3 per i finanziamenti di cui al successivo art. 2, comma 2, lett. a) e superiore a 2 per i finanziamenti di cui al successivo art. 2, comma 2, lett. b). I suddetti limiti non potranno essere superati nei primi tre anni dall'avvio dell'operatività del Fondo. Successivamente, solo qualora le insolvenze annue registrate siano inferiori al 5%, potranno aumentare annualmente per un massimo di 2 unità.

Art. 2 (Ammissibilità e tipologia di finanziamenti)

1. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti, erogati dalle banche aderenti, alle famiglie (in possesso del requisito soggettivo indicato nell'Allegato A, parte integrante del presente Accordo) o alle microimprese da esse promosse.
2. Sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) "credito sociale", finanziamenti personali, di importo non superiore a 6 mila euro;
 - b) "microcredito all'impresa", finanziamenti di importo non superiore a 25 mila euro a persone fisiche, società di persone, società cooperative, per l'avvio o lo sviluppo di un'iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo.

3. I finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, lett.a) possono essere erogati in tranches successive pari a 500 euro mensili, ovvero secondo altre modalità concordate tra banca e cliente. Tali finanziamenti potranno essere estesi, con nuova delibera, fino ad un massimo di ulteriori 6 mila euro qualora sussista il requisito previsto dall'Allegato A e comunque non prima di una verifica di fattibilità da parte della banca, da realizzarsi dopo 12 mesi dalla concessione del primo finanziamento.
4. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) applicato ai finanziamenti di tipo a) non potrà essere superiore al 4,00 per cento; il TAEG applicato ai finanziamenti di tipo b) non potrà essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) della categoria corrispondente di operazioni, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 108/1996, decurtato del 30%.
5. Il piano di rimborso, per ciascun finanziamento deliberato, decorrerà trascorsi 12 mesi dalla delibera e con una durata non superiore a 5 anni.
6. Non si applicano al finanziamento penali di estinzione anticipata.

Art. 3 (Adesione da parte delle banche)

1. Ai fini dell'adesione, le banche interessate devono necessariamente inviare all'ABI, anche qualora abbiano aderito all'Accordo Quadro ABI-CEI del 6 maggio 2009, l'apposito modulo di adesione, redatto secondo il fac-simile che si riporta in Allegato B.
2. Con l'adesione di cui al comma 1 sono indicate da ciascuna banca:
 - a) l'adesione all'erogazione di finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, lett a);
 - b) l'eventuale adesione all'erogazione di finanziamenti di cui all'art. 2, comma 2, lett. b);
 - c) le caratteristiche e il costo massimo delle operazioni, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 4;
 - d) l'accettazione delle regole di gestione del Fondo previste dal presente Accordo.E' facoltà della banca aderente indicare nello stesso modulo di adesione l'ammontare massimo complessivo di risorse (plafond) destinate alle operazioni di finanziamento di cui all'art. 2, comma 2, lett. a) e b).
3. L'elenco delle banche aderenti e le relative condizioni di finanziamento offerte ai sensi del comma 2 sono pubblicate nel sito internet dell'ABI (www.abi.it).
4. Resta facoltà della banca aderente la decisione in merito all'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente art. 2.
5. Le banche aderenti all'Accordo Quadro ABI-CEI del 6 maggio 2009 potranno ricevere le domande di finanziamento per la prenotazione della garanzia secondo quanto previsto dal

precedente regolamento del fondo fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo.

6. Tutti i finanziamenti erogati dalle banche entro e non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo al termine di cui al comma precedente continueranno ad essere assistiti dalla garanzia del Fondo e disciplinati secondo quanto previsto dall'Accordo Quadro ABI-CEI del 6 maggio 2009.

Art. 4 (Caratteristiche della garanzia)

1. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile.
2. La garanzia del Fondo è accantonata, ai sensi dell'articolo 1 del presente Accordo, per i primi 3 anni, nella misura di un quarto della somma dei finanziamenti erogati per la quota capitale e interessi, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile.
3. In caso di attivazione della garanzia ai sensi dell'art. 7 del presente Accordo, il Fondo risponde per il 75% del singolo finanziamento di cui all'art. 2, comma 2, lett a) e per il 50% del singolo finanziamento di cui all'art. 2, comma 2, lett. b), comprensivi di quota capitale, degli oneri determinati secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 2, degli eventuali interessi contrattuali e di mora calcolati in misura non superiore al tasso legale, e comunque non oltre quanto accantonato ai sensi del precedente comma 2.

Art. 5 (Modalità di accesso al Fondo)

1. I soggetti interessati a presentare la richiesta di finanziamento si rivolgono alla sede della Caritas relativa alla diocesi di appartenenza ovvero ad ogni altro Ufficio che il Vescovo locale abbia indicato (da ora in poi "Ufficio diocesano").
2. L'Ufficio diocesano valuta la presenza del requisito soggettivo di cui all'Allegato A, e procede ad una prima valutazione di fattibilità delle richieste - anche con l'ausilio degli attori territoriali coinvolti ai sensi del successivo art. 6 - e all'invio alla banca di quelle accolte tramite l'applicativo informatico messo a disposizione dal Gestore, entro 15 giorni lavorativi dal primo inserimento della pratica.
3. La banca riceve la richiesta di finanziamento accompagnata dalla valutazione dell'Ufficio diocesano, a seguito del processo di cui al precedente comma 2. La banca non può sindacare la sussistenza del requisito soggettivo essendo il relativo accertamento riservato in via esclusiva all'Ufficio diocesano proponente. Svoltata la verifica sul merito creditizio, la banca, entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta, qualora abbia deliberato la concessione del

finanziamento, invia al Gestore, mediante l'applicativo informatico di cui al comma 2, la richiesta di attivazione della garanzia del Fondo.

4. La banca qualora, invece, abbia deliberato di non concedere il finanziamento, provvede a fornire all'Ufficio diocesano, mediante l'applicativo informatico di cui al comma 2, la motivazione del non accoglimento, specificando se questa è riconducibile a problemi di sostenibilità economico-finanziaria o di sostenibilità sociale.

5. Il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilità del Fondo e comunica entro 5 giorni lavorativi alla banca e all'Ufficio diocesano l'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo. Il Gestore, nel caso in cui le disponibilità del Fondo risultino totalmente impegnate, nega entro tale termine l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione alla banca e all'Ufficio diocesano.

6. La banca, una volta acquisita notizia dell'avvenuta ammissione alla garanzia del Fondo, comunica al Gestore l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la eventuale mancata erogazione di tale finanziamento entro 10 giorni lavorativi da tale notizia. In mancanza di tale notizia, il Gestore ne sollecita l'invio; dopo 20 giorni lavorativi in cui tale notizia continui a mancare nonostante almeno tre solleciti, il Gestore può annullare la prenotazione della garanzia.

7. L'efficacia della garanzia del Fondo decorre, in via automatica e senza ulteriori formalità, dalla data di erogazione del finanziamento.

8. Le banche comunicano al Gestore l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento, in base alle modalità che saranno individuate dal Gestore stesso.

Art. 6

(Partnership territoriali: accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio dei beneficiari)

1. Al fine di ottenere la più ampia sinergia tra attori locali e innalzare il livello e la qualità delle reti fiduciarie su ogni territorio, gli Uffici diocesani attivano le opportune partnership con enti pubblici e privati in grado di integrarne le competenze e le capacità di valutazione, accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio delle famiglie richiedenti e beneficiarie.

2. L'attività di accompagnamento dei richiedenti è finalizzata a sostenere l'ideazione di un progetto imprenditoriale o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b). Tale progetto dovrà essere consegnato alla banca insieme alla richiesta di finanziamento.

3. Le attività di tutoraggio sono finalizzate a fornire assistenza ai beneficiari dei finanziamenti.

Per ciascun soggetto finanziato sarà predisposto un piano di tutoraggio, che dovrà articolarsi in almeno 3 incontri nel corso dei primi 12 mesi dalla data di finanziamento. Al termine di ogni incontro l'Ufficio diocesano invierà una relazione dettagliata dell'esito dell'incontro alla banca.

4. La banca indica un proprio referente (delegato di convenzione) sul territorio in grado di garantire la massima fluidità della relazione con l'Ufficio diocesano e gli altri enti di cui al comma 1.

Art. 7 (Attivazione della garanzia)

1. In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, la banca, decorsi 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, invia all'Ufficio diocesano del territorio una segnalazione attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione dal Gestore, per favorirne l'intervento di sollecito nei confronti del beneficiario.

2. Trascorsi ulteriori 60 giorni senza che sia avvenuto il pagamento, la banca comunica al beneficiario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta. La banca comunica al Gestore e all'Ufficio diocesano l'avvenuto invio dell'intimazione al pagamento, attraverso l'applicativo informatico messo a disposizione del Gestore.

3. Trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione, la banca può attivare la garanzia del Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i successivi 90 giorni, e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo.

4. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla liquidazione alla banca dell'importo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 3.

5. Qualora, successivamente all'intervento del Fondo, il beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, la banca deve provvedere a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota proporzionale indicata all'articolo 4, comma 3.

6. La CEI e il Gestore non assumono impegno alcuno per le richieste di liquidazione delle garanzie che restino insoddisfatte per eventuale incapienza del Fondo.

Art. 8 (Surroga)

1. A seguito della liquidazione dell'importo garantito, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, il Gestore è surrogato nei diritti della banca e può provvedere al recupero, anche tramite incarico affidato alla

stessa banca surrogata, della somma pagata, degli interessi al saggio legale, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, e delle spese sostenute per il recupero. Le somme eventualmente recuperate dal Gestore sono versate al Fondo di garanzia.

Art. 9
(Validità dell'accordo)

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula o rinnovo e produce i suoi effetti per un periodo di 36 mesi.
2. L'Accordo viene rinnovato per successivi periodi di uguale durata con l'accordo delle parti.
3. Nel caso di mancato rinnovo dell'Accordo, tutti i finanziamenti erogati in virtù dello stesso rimangono comunque coperti dalla garanzia fino alla loro naturale conclusione

Il Presidente della
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

S. Em. Cardinale Angelo Bagnasco

Il Presidente della
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

Avv. Giuseppe Mussari

Roma,

ALLEGATI N. 2

ALLEGATO A

1. REQUISITO SOGGETTIVO

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi dalle banche aderenti, a favore delle famiglie in situazione di vulnerabilità economica e sociale o alle microimprese da esse promosse.

Al tal fine, rispettano il requisito soggettivo:

Le famiglie naturali fondate sul matrimonio ai sensi dell'art. 29 della Costituzione.

Il requisito del matrimonio è considerato sussistere nel caso di matrimonio canonico, matrimonio concordatario o matrimonio civile, anche se celebrato (sulla base di specifiche intese) da ministro di culto acattolico.

Ai fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo è considerato altresì efficace il matrimonio celebrato all'estero in conformità dell'ordinamento giuridico ivi esistente purché non in contrasto con l'art. 29 della Costituzione.

Sono, infine, ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti concessi alle famiglie nelle quali i coniugi siano separati ovvero siano comparsi avanti il Presidente del Tribunale competente nelle procedure di separazione personale e siano stati assunti i provvedimenti provvisori a condizione che:

- il finanziamento sia richiesto da quello dei coniugi cui siano affidati i figli o con il quale questi convivano stabilmente in caso di affidamento congiunto;
- non si sia instaurata convivenza di fatto con persona cui il coniuge separato sia legato da vincolo affettivo.

2. DOCUMENTAZIONE

Le famiglie richiedenti devono dimostrare l'esistenza del requisito indicato al precedente paragrafo mediante la presentazione, all'Ufficio diocesano, dei seguenti documenti:

- certificato di matrimonio;
- per i separati: copia autentica del verbale di udienza Presidenziale, della sentenza di omologa ovvero dichiarazione resa dal legale che ha assistito il richiedente nella relativa procedura attestante lo stato di separazione;
- certificato di stato di famiglia;
- nel caso di matrimonio celebrato all'estero: certificazione rilasciata dall'autorità competente (consolato o ambasciata) attestante la validità giuridica del vincolo matrimoniale secondo il diritto dello stato di celebrazione;
- nel caso di malattia o invalidità di un componente il nucleo familiare: copia della documentazione attestante la circostanza, rilasciata dall'INPS o da altro organo competente (regione, comune ASI);
- bilancio familiare oppure, in alternativa, certificazione ISEE rilasciata da ente abilitato.

ALLEGATO B

MODULO DI ADESIONE

**ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ABI – CEI
PER UN PROGRAMMA NAZIONALE DI MICROCREDITO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE
IN DIFFICOLTA' ECONOMICA E SOCIALE**

All'Associazione Bancaria Italiana
Direzione Strategie e Mercati Finanziari
Ufficio Crediti
e-mail: cr@abi.it

La sottoscritta Banca/Il sottoscritto Intermediario,

nel condividere le finalità ed i contenuti dell'Accordo Quadro tra ABI e CEI per l'erogazione dei finanziamenti in favore delle famiglie in difficoltà economica e sociale, dichiara:

(i) di accettare i contenuti di tale Accordo e di aderirvi anche in nome e per conto delle banche appartenenti al Gruppo _____ per l'erogazione di finanziamenti aventi le caratteristiche di "credito sociale" (art. 2, comma 2, lett. a);

e per l'erogazione di finanziamenti aventi le caratteristiche di "microcredito all'impresa" (art. 2, comma 2, lett.b);

(ii) di offrire le seguenti condizioni di finanziamento tenuto conto, in particolare, di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 dell'Accordo:

per l'erogazione di finanziamenti aventi le caratteristiche di "credito sociale" (art. 2, comma 2, lett. a):

per l'erogazione di finanziamenti aventi le caratteristiche di "microcredito all'impresa" (art. 2, comma 2, lett.b), se offerti:

(iii) di destinare un plafond massimo di finanziamenti pari a Euro (indicazione facoltativa):

per l'erogazione di finanziamenti aventi le caratteristiche di "credito sociale" (art. 2, comma 2, lett. a)

per l'erogazione di finanziamenti aventi le caratteristiche di "microcredito all'impresa" (art. 2, comma 2, lett.b)

(iv) di impegnarsi a rispettare le procedure operative messe a punto da Banca Prossima S.p.A., soggetto gestore del Fondo di Garanzia e:

in quanto banca già aderente al precedente Accordo Quadro del 6 maggio 2009:

- chiede di conservare invariate le attuali credenziali di accesso alla piattaforma;
- chiede di inviare al proprio referente le credenziali di accesso alla piattaforma, anche per le altre banche del gruppo;

in quanto banca non aderente al precedente Accordo Quadro del 6 maggio 2009:

- prende atto che per svolgere le attività previste dall'Accordo Quadro il Gestore si è dotato di una piattaforma informatica (d'ora in avanti "piattaforma") con la quale viene facilitato il colloquio con le banche aderenti;
 - accetta le procedure operative predisposte dal Gestore;
 - indica quale proprio referente (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail):
-
-

Distinti saluti.

(data).....

.....
(Timbro e firme autorizzate)

Allega:

- elenco delle banche appartenenti al Gruppo.